



**COMUNE DI SAN PIETRO IN GU**  
**Provincia di Padova**

---

**REGOLAMENTO**  
**IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI**  
**AMBITO VEN 15**

---

## **I N D I C E**

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

1. Principi, oggetto e finalità
2. Informazione
3. Definizioni
4. Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità
5. Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

### **TITOLO II COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

6. Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa o di erogazione di contributi
7. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

### **TITOLO III INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE**

#### Capo I – Segretario e presa in carico

8. Segretario sociale professionale
9. Presa in carico del servizio sociale

#### Capo II – Interventi di sostegno economico

10. Interventi di sostegno economico

#### Capo III –Integrazione di rette

11. Integrazione rette servizi residenziali
12. Integrazione rette servizi residenziali adulti in gravissima marginalità

#### Capo IV –Altri interventi

13. Funerale sociale

### **TITOLO IV PRESTAZIONI DI SERVIZI**

14. Pasti a domicilio
15. Servizi di trasporto sociale

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

16. Riservatezza e trattamento dei dati personali
17. Abrogazioni
18. Regolamento di servizi
19. Entrata in vigore



## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Principi, oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, recando al contempo i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e delle disponibilità di bilancio, garantisce l'erogazione:
  - a. dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
  - b. dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
  - c. dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale, regionale e di ambito, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

### **Art. 2**

#### **Informazione**

1. Il Comune garantisce ai propri cittadini l'informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi.

### **Art. 3**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

### **Art. 4**

#### **Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità**

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:
  - a. i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
  - b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune.
2. Accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di una rete familiare di riferimento o con rete familiare fragile, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Possono essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza e devono essere comunicati e a carico del Comune di residenza o di ultima residenza.
4. Gli interventi di emergenza riguardano bisogni primari quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al consumo di pasti, al pernottato, al trasporto finalizzato al raggiungimento del Comune di residenza o di dimora abituale e all'acquisto di farmaci.

## **Art. 5**

### **Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale**

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta formale dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi o istituzioni coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. La domanda viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi, avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici comunali procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.
6. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.
7. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, i competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria.
8. Il richiedente l'intervento economico, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.
9. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza del Servizio Sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.

## TITOLO II

### COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI O DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

#### Art. 6

##### **Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa o di erogazione di contributi**

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
  - a. dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 s.m.i., dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
  - b. dalla normativa regionale in materia;
  - c. dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa. La morosità può comportare l'interruzione delle prestazioni erogate o l'attivazione di altri strumenti idonei a soddisfare il credito dell'Amministrazione.

#### Art. 7

##### **Controllo sulle dichiarazioni sostitutive**

1. Il Comune effettua controlli, di norma, sul 10% delle dichiarazioni presentate, anche a campione, in ordine alla veridicità e a quant'altro previsto dal presente Regolamento comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.
2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.
3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:
  - palesemente inattendibili;
  - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
  - illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;
  - con valore ISEE pari a zero.
4. I Servizi Sociali comunali preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca dell'intervento.
5. Nel caso di errori materiali di modesta entità i Servizi Sociali comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.
6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO III INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE**

### **CAPO I – Segretario e presa in carico**

#### **Art. 8 Segretario sociale professionale**

##### Articolo 8.1 – Descrizione

1. I servizi sociali comunali garantiscono lo sportello di segretariato sociale presso il Comune, con accesso in giorni e orari prestabiliti o su appuntamento.
2. L'attività dello Sportello sociale professionale è finalizzata a:
  - garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
  - orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
  - assicurare l'ascolto e la valutazione dei bisogni;
  - indirizzare e/o accompagnare verso la rete territoriali dei servizi.
3. Quando il bisogno dell'utenza viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude il relativo procedimento.
4. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto qualificato, viene definita la presa in carico sociale.

#### **Art. 9 Presa in carico del servizio sociale**

##### Articolo 9.1 – Descrizione

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, le persone sono prese in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio sociale.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari e/o individuali.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistenza sociale responsabile del caso.

##### Articolo 9.2 – Presa in carico

1. La presa in carico si articola in tre momenti:
  - a. una fase di valutazione professionale della situazione generale effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e l'eventuale ridefinizione della domanda espressa, dei bisogni che vi sottendono e delle risorse presenti;
  - b. predisposizione di un progetto condiviso rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di affrontare e superare la condizione di bisogno. Questa fase prevede anche l'eventuale messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi specialistici e del privato sociale;
  - c. verifica periodica, rapportata alla durata e alla complessità del progetto, degli impegni assunti dalla persona e eventuale ridefinizione del progetto sulla base degli esiti del percorso.
2. L'assistente sociale relaziona, periodicamente o secondo necessità, all'amministrazione comunale in merito all'andamento delle attività in corso e delle prese in carico.

### Articolo 9.3 – Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o del suo nucleo familiare termina per:
  - a. raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
  - b. interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
  - c. trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali);
  - d. passaggio per competenza ad altro servizio.

## **CAPO II – Interventi di sostegno economico**

### **Art. 10**

#### **Interventi di sostegno economico**

##### Articolo 10.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per sostegno economico si intende un intervento diretto o indiretto, di beni materiali e/o servizi rivolti alle persone che si trovano in situazioni di disagio economico, sociale e/o a rischio di esclusione.
2. Il sostegno è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento delle difficoltà, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare, ove possibile, all'autonomia della persona.
3. Gli interventi di sostegno vengono stanziati nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.

##### Articolo 10.2 – Finalità

1. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati alla prevenzione, al contrasto e al superamento del disagio e della marginalità sociale.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà del nucleo, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi di cui al presente articolo vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

##### Articolo 10.3 – Destinatari

1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di San Pietro in Gu che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.

##### Articolo 10.4 – Percorso di inclusione

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento potranno essere coinvolti, laddove le condizioni lo consentano e/o ritenuto opportuno, in un percorso di inclusione personalizzato volto a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 10.2 secondo le modalità di cui all'art. 9.2.
2. All'interno del percorso di inclusione personalizzato e/o nell'atto amministrativo conseguente sono contenute le modalità di erogazione degli interventi economici.

##### Articolo 10.5 – Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici

1. Hanno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'art. 10.3 e appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. n. 159/13 e, ai fini di una attualizzazione, opportunamente documentata al momento della presentazione della domanda, valutata dall'assistente sociale e riferita ai tre mesi precedenti:

- buste paghe o altro titolo rappresentativo della condizione economica;
  - altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titoli concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni;
  - patrimonio mobiliare, così come definito ai fini ISEE, al momento della presentazione della domanda (es. estratto conto... etc.);
  - spese rilevanti e contingenti (es. mutuo, spese sanitarie.);
  - altra documentazione ritenuta utile dal servizio sociale professionale.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/13, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:
    - a. di ISEE superiore al valore definito dalla Giunta Comunale;
    - b. di patrimonio mobiliare al momento della presentazione della domanda di importo superiore al valore definito dalla Giunta Comunale;
    - c. di patrimonio immobiliare diverso dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduto a titolo di proprietà esclusiva e superiore al valore definito dalla Giunta Comunale;
    - d. dei seguenti beni mobili registrati:
      - uno o più autoveicoli immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento di cilindrata superiore ai 1900 cc;
      - uno o più motocicli immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento di cilindrata superiore ai 500 cc.
  3. Per quantificare l'importo degli interventi economici di cui agli articoli successivi si procede nel modo seguente:
    - a. per l'intervento di sostegno e di inclusione attiva, il contributo massimo erogabile è pari alla differenza tra la condizione economica del nucleo misurata attraverso il reddito e l'importo del relativo fabbisogno familiare definito dalla Giunta Comunale;
    - b. per l'intervento economico straordinario, l'entità del contributo è sempre proposta dal servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno, tenuto conto del contributo massimo erogabile definito dalla Giunta Comunale.
  4. Per presentare la richiesta di intervento economico deve essere posseduta un'attestazione ISEE in corso di validità.

#### Articolo 10.6 – Interventi economici

1. Gli interventi economici erogati dal Comune di San Pietro in Gu, secondo le finalità di cui all'art. 10.2, si articolano in:
  - a. intervento economico di sostegno;
  - b. intervento economico per l'inclusione attiva;
  - c. intervento economico straordinario.

#### Articolo 10.7 – Intervento economico di sostegno (descrizione)

1. È un intervento economico diretto a persone in condizioni di particolare fragilità per le quali non sia possibile, anche temporaneamente (es. malattia grave, presenza di un neonato o gravidanza), attivare o riattivare percorsi di inclusione attiva.
2. Le persone che compongono la rete familiare di riferimento sono coinvolte, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico manifestata dal richiedente l'intervento economico.

#### Articolo 10.8 – Intervento economico di sostegno (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
  - a. possesso dei requisiti di cui agli artt. 10.3;
  - b. avvio del percorso di cui all'art. 10.4, laddove possibile;
  - c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 10.5.
2. Il contributo può essere erogato una tantum o mensilmente, per un periodo massimo di 6 mesi. Può essere reiterato, anche in misura ridotta, previo aggiornamento del piano individualizzato di assistenza di cui all'art. 10.4.

3. L'erogazione dell'intervento economico di sostegno è incompatibile con l'erogazione prevista dall'art. 10.9 (intervento economico di inclusione attiva).

#### Articolo 10.9 – Intervento economico di inclusione attiva (descrizione)

1. È l'intervento economico previsto per le persone sole o per i nuclei familiari in cui sono presenti uno o più potenziali percettori di reddito abili al lavoro o più facilmente orientabili verso i percorsi di cittadinanza attiva che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.
2. In particolare, l'intervento è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.
3. Nel progetto individualizzato sono definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa a integrazione, anche parziale, del reddito familiare.
4. Si considerano, di norma, non in grado di sostenere un'attività i componenti del nucleo familiare, abituali percettori di reddito, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:
  - a. presenza di gravi patologie psicofisiche, certificate dai competenti servizi della sanità pubblica territoriale, che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
  - b. stato di gravidanza;
  - c. carichi di cura valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
5. Il servizio sociale professionale elabora un progetto di assistenza individuale condiviso con gli interessati. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni presi, pena la possibile esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente articolo.
6. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità. Le attività dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito e non potranno essere sostitutive di attività ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.

#### Articolo 10.10 – Intervento economico di inclusione attiva (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
  - a. possesso dei requisiti di cui agli artt. 10.3;
  - b. avvio del percorso di cui all'art. 10.4;
  - c. situazione economica entro i parametri di accesso di cui all'art. 10.5;
  - d. iscrizione alle apposite liste del Centro per l'impiego del singolo o dei membri della famiglia potenziali percettori di reddito.
2. La durata massima dell'Intervento economico di inclusione attiva è di 6 mesi eventualmente rinnovabile.
3. L'intervento può essere reiterato:
  - a. qualora si verificano, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che, documentati anche dal servizio sociale professionale, compromettano il percorso di inclusione attiva previsto dal progetto di assistenza individuale;
  - b. nel caso di obiettivi raggiungibili a medio / lungo termine.
4. Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:
  - a. rifiutato offerte di lavoro e/o percorsi di inserimento o di accompagnamento al lavoro;
  - b. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
  - c. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
  - d. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del progetto di assistenza individuale.
5. In caso di inadempienza, su valutazione del servizio sociale professionale, gli interventi di cui al presente articolo potranno essere interrotti e eventualmente riattivati nel caso di rivalutazione.
6. L'erogazione dell'intervento economico di inclusione attiva è incompatibile con l'erogazione dei contributi previsti all'art. 10.8 (intervento economico di sostegno).

7. In casi eccezionali, in base al progetto personalizzato condiviso con l'equipe dei servizi specialistici (ad esempio, SER.D, Salute Mentale Adulti, Disabilità), possono essere valutate ulteriori reiterazioni dell'intervento economico di riferimento.

#### Articolo 10.11 – Intervento economico straordinario (descrizione)

1. L'intervento economico straordinario è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.
2. I contributi economici straordinari sono finalizzati a:
  - a. sostenere spese definite;
  - b. contrastare il disagio abitativo.

#### Articolo 10.12 – Intervento economico straordinario (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
  - a. requisiti di cui all'art. 10.3;
  - b. avvio del percorso di cui all'art. 10.4, laddove possibile;
  - c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 10.5.
2. L'intervento può essere erogato in una o più soluzioni, tenuto conto delle risorse disponibili e degli esiti dell'istruttoria. Per ogni erogazione il servizio sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto all'eventuale progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.

#### Articolo 10.13 – Intervento economico straordinario – spese definite

1. Le spese definite possono riguardare:
  - a. bollette luce, acqua, gas o altre utenze, previa verifica dell'assenza di eventuali altri finanziamenti o rimborsi previsti da norme destinate a sostenere le famiglie;
  - b. spese per trasloco;
  - c. spese per interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio a carico dell'inquilino, non ricadenti nella competenza di altri soggetti, qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
  - d. spese sanitarie, secondo prescrizione medica, qualora non già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
  - e. spese funerarie;
  - f. spese scolastiche;
  - g. spese per il rimpatrio definitivo.
2. Richieste relative a interventi non compresi nell'elenco di cui sopra sono valutate in relazione al singolo progetto di assistenza e adeguatamente motivate in ordine alla loro necessità e funzionalità a tale progetto.
3. L'intervento, laddove ritenuto opportuno, può essere erogato direttamente al soggetto creditore o all'ente gestore del servizio.

#### Articolo 10.14 – Interventi economici straordinari – contrastare il disagio abitativo

1. I contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo di natura temporanea, riguardano i seguenti interventi:
  - a. erogazione dell'indennità di occupazione, direttamente al proprietario dell'alloggio, per il rinvio dell'esecuzione dello sfratto o di una somma equivalente per il reperimento di una soluzione abitativa in autonomia;
  - b. erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione;
  - c. erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione più un accompagnamento al pagamento del canone di locazione per massimo 3 mesi;
  - d. contributo al pagamento del canone di locazione per massimo 3 mesi;
  - e. interventi per nuclei temporaneamente privi di abitazione o mezzi per procurarsela;

- f. spese condominiali per inquilini ERP, al fine di evitare la perdita dell'alloggio (per il requisito reddituale di accesso si fa riferimento alle fasce previste dalla L.R. 39/2017 e successive modificazioni e integrazioni).
  - g. sanatoria morosità (canoni e spese condominiali) degli inquilini del mercato privato al fine di prevenire condizioni di sfratto.
2. In ragione di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti e al fine di contrastare situazioni a rischio di grave disagio abitativo, in via eccezionale i valori massimi degli importi erogabili, con i contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo, sono derogabili su valutazione dei Servizi competenti.
  3. Deroghe ai requisiti di accesso (art. 10.5) e alla sottoscrizione del Patto (art. 10.4), in attesa anche della valutazione multidimensionale da parte dei Servizi competenti, possono essere applicate in condizioni di disagio abitativo derivante da inagibilità, incendio, calamità naturale o per evitare, in presenza di emergenza, situazioni di grave disagio abitativo.

#### Articolo 10.15 – Disposizioni di carattere generale

1. Tutti gli interventi economici previsti dal presente regolamento possono essere effettuati, in coerenza con gli obiettivi del progetto personalizzato, anche mediante la consegna di titoli di spesa validi per l'acquisto di generi di prima necessità.

### **CAPO III – Integrazione di rette**

#### **Art. 11**

#### **Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani**

##### Articolo 11.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per “contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo” si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.
2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 11.6.
3. L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della quota sociale applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

##### Articolo 11.2 - Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane non autosufficienti che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

##### Articolo 11.3 - Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone non autosufficienti, residenti nel Comune di San Pietro in Gu, con un livello di compromissione funzionale, come accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), e prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditata dal sistema regionale vigente in materia.

2. Nei casi in cui sia ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente U.V.M.D., il Comune, d'intesa con l'Ente gestore e l'utente, può predisporre un progetto individuale.
3. Nei casi di rete familiare assente, conflittuale o qualora si ravvisi la necessità di tutelare i bisogni della persona, il servizio sociale professionale può attivare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, anche esterno alla rete familiare.

#### Articolo 11.4 - Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:
  - a. ultima residenza anagrafica nel Comune di San Pietro in Gu ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
  - b. autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS;
  - c. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi e s.m.i.;
  - d. non aver donato o alienato fittiziamente, dissimulando donazione, beni mobili registrati o immobili nei tre anni precedenti la data di presentazione dell'istanza. Sono considerate allo stesso modo le donazioni anche dissimulate di beni mobili registrati o immobili precedenti ai tre anni, ove nei medesimi atti di liberalità vi sia specifica indicazione di impegno all'assistenza da parte del donatario al donante. Per alienazione fittizia si intende la compravendita simulata a causa della mancata comprova del versamento effettivo del prezzo.
2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 11.7, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.
3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:
  - a. dal richiedente;
  - b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
  - c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente U.V.M.D.;
  - estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
  - aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda
  - estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
  - l'eventuale copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;
  - nel caso di anticipazione del pagamento della quota sociale, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
  - disponibilità al coinvolgimento nel progetto da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.
6. Sono escluse dal contributo le richieste di integrazione economica per accoglienze temporanee o giornaliere e/o relative all'inserimento in strutture residenziali per posti non autorizzati e accreditati convenzionati, tranne nel caso in cui l'intervento si collochi nei progetti a favore della domiciliarità, su valutazione del servizio sociale professionale.

## Articolo 11.5 - Decorrenza

1. L'intervento integrativo comunale al pagamento della quota sociale decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio.

## Articolo 11.6 - Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale a ciclo continuativo - con riferimento annuale alla retta di valore inferiore delle rette applicate dalle strutture per anziani non autosufficienti presenti nell'ambito territoriale del Distretto Alta Padovana - e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:
  - a. in coerenza con i principi dettati dalla Legge 328/2000 e dalle previsioni della Legge Regionale 30/2009, l'importo della compartecipazione pubblica è ridotto in misura pari ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione delle condizioni di non autosufficienza, salve le spese personali di cui al successivo comma 9;
  - b. nel caso di mancata copertura integrale della quota sociale, viene determinata una quota di compartecipazione a carico dell'utente rapportando l'ISEE del beneficiario alla quota sociale non coperta dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari di cui al comma precedente. Annualmente verrà aggiornata la situazione economica del beneficiario e la valutazione dell'assistente sociale, per definire eventuali modifiche della quota di compartecipazione del Comune;
  - c. è fatto salvo il principio previsto dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (reddito di cittadinanza) che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al valore definito dalla Giunta Comunale saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare, il cui valore viene aggiornato con riferimento alla data di presentazione della domanda, tenuto conto del margine di autosufficienza di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, e del patrimonio immobiliare, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione:
    - dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico o con disabilità certificata ai fini ISEE;
    - delle quote di proprietà su patrimoni immobiliari inferiori all'intero.
2. Il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.
3. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), fatto salvo il rimborso prioritario all'Amministrazione in misura, comunque, non superiore a quanto dalla stessa anticipato, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette.
4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.
5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:
  - quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
  - quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.
6. È fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla sua disponibilità economica.

7. Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente potranno essere tenute in considerazione le situazioni in cui parti o quote di reddito o di patrimonio non siano disponibili (per esempio, cessione del quinto o debiti maturati).
8. L'entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla quota sociale di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 9.
9. Il Comune riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali quantificate in funzione delle esigenze dell'assistito. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, dovranno essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici comunali onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

#### Articolo 11.7 - Interventi in urgenza

1. In casi particolari e urgenti la prestazione economica si può configurare come anticipazione, e pertanto soggetta a restituzione, nei seguenti o analoghi casi:
  - quando una persona sola deve essere trasferita urgentemente dall'ospedale alla struttura residenziale e non vi è il tempo necessario per le procedure di istruttoria e nomina dell'amministratore di sostegno/tutore dell'autorità giudiziaria;
  - quando l'utente è in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non ancora percepita con documentazione che attesti l'avvenuto deposito della domanda e subordinatamente alla sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione del relativo importo da parte della persona (se in grado), dei familiari o dell'amministratore di sostegno /tutore qualora siano presenti.La prestazione economica avverrà previa istruttoria e autorizzazione del responsabile del servizio competente, nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno.  
Tale procedura d'ufficio è applicabile qualora sia necessario attivare strumenti di protezione e di tutela in favore del beneficiario che si trova in condizione di grave disagio e comporta l'attivazione della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno a favore del beneficiario su istanza dei Servizi competenti ai sensi dell'articolo 406 comma 3 del Codice civile, da richiedere alla famiglia o ai servizi competenti. In caso di esistenza di proprietà immobiliari eccedenti la casa di proprietà, come descritto al punto 3 e) si chiederà l'ipoteca ai familiari o all'amministratore di sostegno o si avvanzeranno azioni di recupero successive.  
In casi di necessità e urgenza, qualora si verificano condizioni che richiedano un intervento indifferibile a tutela del diritto all'assistenza della persona, potranno essere adottati interventi di carattere assolutamente temporaneo e straordinario. Qualora si riscontri che non vi sono, o sono carenti, i presupposti per un contributo economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero.

### **Art. 12**

#### **Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per adulti in gravissima marginalità**

##### Articolo 12.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato con quietanza, laddove concordato, direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.
2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 12.6.

3. L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della quota sociale applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

#### Articolo 12.2 - Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

#### Articolo 12.3 - Destinatari dell'intervento

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono gli adulti in condizioni di gravissima marginalità socioeconomica privi di rete di supporto familiare o con rete di supporto familiare fragile.

#### Articolo 12.4 - Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:
  - a. ultima residenza anagrafica nel Comune di San Pietro in Gu ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
  - b. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013;
  - c. progetto personalizzato condiviso con la rete territoriale dei servizi (specialistici e/o terzo settore).
2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 12.7, il Comune, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.
3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:
  - a. dal richiedente;
  - b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
  - c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
  - aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda;
  - estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
  - l'eventuale copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;
  - nel caso di anticipazione del pagamento della quota di accoglienza, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato.

#### Articolo 12.5 - Decorrenza

1. L'intervento integrativo comunale al pagamento della quota sociale decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio.

#### Articolo 12.6 - Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota di accoglienza della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:

- a. in coerenza con i principi dettati dalla Legge 328/2000 e dalle previsioni della Legge Regionale 30/2009, l'importo della compartecipazione pubblica è ridotto in misura pari ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, salve le spese personali di cui al successivo comma 9;
  - b. nel caso di mancata copertura integrale della quota di accoglienza, viene determinata una quota di compartecipazione a carico dell'utente rapportando l'ISEE del beneficiario alla quota sociale non coperta dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari di cui al comma precedente;
  - c. è fatto salvo il principio previsto dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (reddito di cittadinanza) che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore all'importo massimo previsto annualmente dalla Giunta Comunale saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare, il cui valore viene aggiornato con riferimento alla data di presentazione della domanda, e del patrimonio immobiliare, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione:
    - dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico;
    - delle quote di proprietà su patrimoni immobiliari inferiori all'intero.
2. Il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.
  3. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), fatto salvo il rimborso prioritario all'Amministrazione in misura, comunque, non superiore a quanto dalla stessa anticipato, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento della quota di accoglienza.
  4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della quota di accoglienza, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.
  5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:
    - a. quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
    - b. quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.
  6. È fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.
  7. Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente potranno essere tenute in considerazione le situazioni in cui parti o quote di reddito o di patrimonio non siano disponibili (per esempio, cessione del quinto o debiti maturati).
  8. L'entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla quota di accoglienza di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 9.
  9. Fatti salvi accordi specifici, il Comune riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura determinata secondo normativa regionale vigente, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, dovranno essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici comunali onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

## Articolo 12.7 - Interventi in urgenza

1. In casi particolari e urgenti la prestazione economica si può configurare come anticipazione, e pertanto soggetta a restituzione, nei seguenti o analoghi casi:
  - quando una persona sola deve essere trasferita urgentemente dall'ospedale alla struttura residenziale e non vi è il tempo necessario per le procedure di istruttoria e nomina dell'amministratore di sostegno/tutore dell'autorità giudiziaria;
  - quando l'utente è in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non ancora percepita con documentazione che attesti l'avvenuto deposito della domanda e subordinatamente alla sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione del relativo importo da parte della persona (se in grado), dei familiari o dell'amministratore di sostegno /tutore qualora siano presenti.La prestazione economica avverrà previa istruttoria e autorizzazione del responsabile del servizio competente, nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno.  
Tale procedura d'ufficio è applicabile qualora sia necessario attivare strumenti di protezione e di tutela in favore del beneficiario che si trova in condizione di grave disagio e comporta l'attivazione della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno a favore del beneficiario su istanza dei Servizi competenti ai sensi dell'articolo 406 comma 3 del Codice civile, da richiedere alla famiglia o ai servizi competenti. In caso di esistenza di proprietà immobiliari eccedenti la casa di proprietà, come descritto al punto 3 e) si chiederà l'ipoteca ai familiari o all'amministratore di sostegno o si avvanzeranno azioni di recupero successive.  
In casi di necessità e urgenza, qualora si verificano condizioni che richiedano un intervento indifferibile a tutela del diritto all'assistenza della persona, potranno essere adottati interventi di carattere assolutamente temporaneo e straordinario. Qualora si riscontrino che non vi sono, o sono carenti, i presupposti per un contributo economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero.

## **CAPO IV – Altri interventi**

### **Art. 13 Funerale sociale**

#### Articolo 13.1 - Condizioni generali

1. Qualora siano riferibili a defunto indigente o salme non reclamate residenti nel Comune di San Pietro in Gu, sono gratuiti e posti in carico al Comune le seguenti prestazioni:
  - a. servizio funebre (fornitura della bara e trasporto dal luogo del decesso al luogo di sepoltura);
  - b. inumazione in campo comune;
  - c. esumazione ordinaria alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione e conferimento dei resti in ossario comune.

#### Articolo 13.2 – Condizioni di indigenza

1. Si considera indigente la persona che non è in grado di far fronte con i propri redditi e patrimoni alle spese oggetto del presente articolo. Per valutare la condizione di indigenza del defunto solo in vita, tale da giustificare la gratuità della prestazione in oggetto, occorre tener conto degli accertamenti svolti da eventuali amministratori di sostegno e delle conoscenze del Servizio Sociale, per soggetti già in carico allo stesso, tenendo in particolare considerazione, alla luce di quanto accertato d'ufficio a proposito di redditi e patrimonio mobiliare ed immobiliare, quanto contenuto in eventuali recenti dichiarazioni/attestazioni ISEE degli interessati.

#### Articolo 13.3 - Condizioni di disinteresse dei familiari (defunti non reclamati)

1. Tale condizione si verifica quando i parenti legittimati alla successione hanno manifestato in modo inequivocabile, coerente e non contraddetto, anche eventualmente attraverso formale rinuncia all'eredità di cui all'articolo 519 e seguenti c.c., il loro disinteresse concretizzato con l'assenza di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura del congiunto. Al fine di valutare la condizione di disinteresse dei familiari, saranno considerate le informazioni che potranno essere fornite dagli uffici a conoscenza dei fatti. Il Comune dovrà valutare - sulla base degli elementi a disposizione ed in presenza di concreti

elementi a sostegno della capacità reddituale e/o patrimoniale del defunto, la necessità/opportunità di richiedere, qualificandosi il Comune medesimo come creditore privilegiato ex articolo 2751 c.c., l'apertura della giacenza dell'eredità ai sensi dell'articolo 528 e seguenti c.c. Nel caso di defunti per i quali sia stata accertata la presenza di familiari che non si sono attivati per gestire e sostenere le spese funerarie, il Comune provvederà, a proprie spese, al funerale sociale, restando salva la facoltà di successiva azione di rivalsa per il recupero delle spese medesime sugli eredi legittimi e testamentari in forza di quanto previsto dal Codice Civile.

## **TITOLO IV PRESTAZIONI DI SERVIZI**

### **Art. 14 Pasti a domicilio**

#### Articolo 15.1 - Descrizione del servizio

1. È facoltà del Comune attivare un servizio di consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

#### Articolo 15.2 – Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

#### Articolo 15.3 – Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

#### Articolo 15.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.
2. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari necessità dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

#### Articolo 15.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le modalità previste annualmente dalla Giunta comunale.

### **Art. 15 Servizio di trasporto sociale**

#### Articolo 16.1 - Descrizione del servizio

1. È facoltà del Comune attivare un servizio di trasporto sociale, che consiste nel trasporto dell'utenza non in grado di raggiungere in autonomia strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate, gli uffici e/o le sedi di servizi pubblici per il disbrigo di pratiche amministrative di prima persona.

#### Articolo 16.2 – Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire a persone che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto: visite, esami specialistici, prestazioni sanitarie, commissioni, comprensive del necessario supporto alla mobilità.

#### Articolo 16.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio le persone che, su valutazione del servizio sociale professionale, siano in condizione di fragilità e/o prive di rete familiare di supporto.

2. Le persone parzialmente non autosufficienti, disabili o minori dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita e/o la discesa dall'automezzo. Nel caso di trasporto di minori, l'accompagnatore assicurerà la messa a disposizione del relativo seggiolino per l'auto.
3. Le persone in possesso del contrassegno invalidi dovranno consegnarlo al conducente dell'autovettura al fine di agevolare il parcheggio negli stalli dedicati.

#### Articolo 16.4 - Compartecipazione al costo del servizio

2. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le modalità previste annualmente dalla Giunta comunale.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 16**

#### **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca, di studio, di controllo e di rendicontazione a Enti terzi qualora previsto da specifiche normative.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima o di revoca del contributo.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.
5. L'informativa completa in ordine al trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito internet del Comune.

### **Art. 17**

#### **Abrogazioni**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.

### **Art. 18**

#### **Regolamentazione di altri servizi**

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati nei regolamenti specifici in materia per quanto compatibili.

### **Art. 19**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.